

Indicazioni per l'attività di infermiere/i indipendenti secondo la LAMa¹

Contratti e prestazioni secondo l'assicurazione malattia

2011 l'Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri (ASI) a concluso contratti amministrativi per le prestazioni sec. OPre 7².

Le tariffe sono definite dall'art. 7° dell'Opre ad eccezione dei cantoni Basilea Campagna e Zurigo.

I formulari per la prescrizione medica e per la fatturazione sono provvisoriamente adattati al nuovo finanziamento delle cure.

Per prestazioni concernenti l'assicurazione invalidità, infortunio e militare resta in vigore, fino a nuovo avviso, l'applicazione del vecchio tariffario unico nazionale con il valore del punto di Fr. 1.-.

Per le consulenze all'allattamento secondo l'art. 15 Opre, vale un contratto nazionale unico delle prestazioni. *Nota: per le cure ambulatoriali post-parto valgono come base le prestazioni infermieristiche secondo OPre, art. 7.*

Per le consulenze ai diabetici secondo l'art. 9 Opre vale una convenzione di collaborazione per le tariffe dell'Associazione Svizzera per i Diabetici (ASD).

Attenzione

- Questi contratti non autorizzano alla gestione di un'organizzazione Spitex privata o di una casa per anziani privata. In questi casi valgono altre condizioni. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al dipartimento della sanità oppure ai relativi dipartimenti cantonali, dove si può pure richiedere l'autorizzazione necessaria.
- Il fatto di prestare delle cure ad una sola persona (ad esempio alla madre bisognosa di assistenza) non corrisponde ad un'attività indipendente nel senso della legislazione sull'AVS. Non è dunque possibile richiedere un numero RCC per questo scopo.
- Con l'adesione al contratto l'infermiere con attività indipendente autorizza l'ASI a divulgare il nominativo e l'indirizzo ad uffici ed istituzioni in ambito sanitario, a gruppi d'interesse degli infermieri indipendenti e a potenziali clienti così come autorizza a tenere una lista.

Finanziamento residuo per prestazioni sec art. Opre 7

- Per prestazioni generali delle cure infermieristiche secondo art. Opre 7, il finanziamento residuo verrà contrattato dalle sezioni ASI.
- Per la consulenza all'allattamento ed per i diabetici non vi è finanziamento residuo.

¹ Legge federale sull'assicurazione malattie

² Ordinanza sulle prestazioni infermieristiche

A Condizioni generali di adesione per i contratti sopraelencati

1. Autorizzazione cantonale per l'esercizio della professione

- L'autorizzazione deve essere richiesta presso il dipartimento della sanità o direzione sanitaria del relativo cantone. Questo ufficio fornisce le indicazioni per le formalità necessarie.
- Nel caso di un'attività in più cantoni si deve richiedere un'autorizzazione separata per ogni cantone.

2. Requisiti per le infermiere/gli infermieri indipendenti in base all'art. 49 della OAMa³

E'richiesto il diploma di una scuola sanitaria o di cure infermieristiche riconosciuta o di un diploma equivalente riconosciuto dalla CRS (vedi allegato copia art. 49 capoverso 1 lett. a OAMa).

Inoltre si richiede un'attività pratica di due anni sotto la guida di un/a infermiere/a diplomato/a, ad esempio in un ospedale o in un'organizzazione Spitex. L'attività pratica può essere svolta a tempo parziale (almeno 50% in media). Di conseguenza il termine si prolunga fino al massimo 4 anni (vedi copia art. 49 capoverso 1 lettera b OAMa).

Requisiti specifici

1. Contratto per consulenza per l'allattamento:

Certificato della formazione per consulente per l'allattamento

2. Contratto per consulenza dei diabetici:

Copia del riconoscimento della formazione per consulente per diabetici da parte della commissione responsabile dell'ASI.

3. Valutazione del fabbisogno di cure psichiatriche:

Secondo l'art. 7 cpv. 2bis dell'Opre e del 1 luglio 2007, è necessario avere un'esperienza di almeno 2 anni in ambito psichiatrico per poter valutare il fabbisogno in cure psichiatriche. Per evitare di dover comprovare singolarmente presso le casse malattia la propria esperienza specifica, l'ASI ha concluso con santésuisse un accordo per il riconoscimento.

Informazioni specifiche si trovano sotto <http://www.sbk-asi.ch> → cure indipendenti.

3. Dichiarazione d'adesione ai contratti ASI:

La documentazione seguente è da allegare ad ogni dichiarazione d'adesione:

- Formulario d'adesione (<http://www.sbk-asi.ch>) compilato con le relative tariffe contrattuali ed in modo completo.
- Copia del permesso al libero esercizio rilasciato dal cantone.
- Copia del diploma registrato alla CRS.
- Comprovata esperienza professionale di due anni (curriculum vitae ed attestati di lavoro).

³ Ordinanza sull'assicurazione malattie

- Se il caso, copia o riconoscimento per consulenze all'allattamento, ai diabetici o valutazione fabbisogno cure psichiatriche.

La richiesta completa deve essere inviata in esame a:

SBK-ASI Svizzera
 Signora Susann Weishaupt
 Casella postale 8124
 3001 Berna
 tel. 031 388 36 36

4. Richiesta del no. di concordato santésuisse RCC

Con l'adesione approvata dall'ASI potete:

- Inoltrare alla SASIS AG Lucerna la richiesta di un no. di concordato RCC (SASIS SA; Ressort RCC; Casella postale 3841; 6002 Lucerna Tel. +41 32 625 42 44; Fax.041 220 04 44; zsr@sasis.ch; www.sasis.ch)
- Ottenere codice GLN (Global Location Number) precedentemente EAN.

Ulteriori informazioni si trovano:

- Per GLN sotto www.medwin.ch
- Per il no. RCC sotto www.sasis.ch

Costi d'adesione

- Il no. RCC viene emanato per il cantone di domicilio ma é valido anche per i cantoni limitrofi. Presupposto è l'ottenimento del libero esercizio professionale da ogni cantone in cui si esercita. I costi per l'ottenimento del libero esercizio differiscono da cantone a cantone.
- Per i membri ASI l'adesione al contratto tariffale per le consulenti all'allattamento e per gli accordi transitori per i consulenti ai diabetici e prestazioni generali son oa costo 0.-.
 I non membri pagano una quota d'adesione ed in seguito, annullamente, una partecipazione alle spese secondo regolamento tariffale ASI.
- Santésuisse incassa, per l'assegnazione del no. RCC, una tassa d'elaborazione unica.

Ulteriori osservazioni da tenere in considerazione:

Annuncio AVS

È richiesto l'annuncio quale lavoratore indipendente presso la cassa di compensazione cantonale competente di modo da poter avere il calcolo di tutte le partecipazioni alle assicurazioni sociali; (devono essere versate le quote del datore di lavoro come pure del dipendente)

Assicurazioni

- Dopo la conclusione della condizione di dipendente si estingue l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e fuori dal lavoro. E' quindi consigliabile stipulare un nuovo contratto per questo rischio.
- Assicurazione contro la responsabilità civile professionale: è pure consigliabile assicurarsi contro la "colpa grave".

- L'assicurazione per la perdita di salario dipende dalla situazione personale. Per persone sole è sicuramente necessaria.

Formulari

I formulari per la prescrizione medica e per la fatturazione possono essere scaricati direttamente dal sito dell'ASI www.sbk-asi.ch (→ download documenti → documenti per infermieri indipendenti).

Prestazioni fatturabili

L'obbligo di assumersi le spese da parte degli assicuratori riguarda le prestazioni che figurano all'art. 7 dell'ordinanza sulle prestazioni infermieristiche, Opre, nella misura fissata nel contratto. Nel caso di una maggiore esigenza di cure occorre formulare una richiesta di rimborso per volume maggiore di prestazioni. Si devono informare i pazienti se si offrono prestazioni che non sono riconosciute dall'assicurazione malattia obbligatoria. Per prestazioni dell'assicurazione malattia non si possono fatturare rimborsi che superano gli interventi stabiliti dal contratto definiti nell'art 7° dell' OPre (protezione tariffale LAMal, art. 44). Per prestazioni che non sono riconosciute dall'assicurazione di base occorre chiarire se il paziente dispone di un'assicurazione complementare. Il finanziamento deve essere chiarito prima dell'erogazione della prestazione.

Imposta sul valore aggiunto

Le prestazioni che possono essere fatturate sull'assicurazione malattia obbligatoria non sono suscettibili dell'imposta sul valore aggiunto.

Per ulteriori informazioni:

Amministrazione federale delle imposte

Servizio IVA
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
tel. 031 322 21 11

Condizioni di base generali per un'attività indipendente

- Per l'infrastruttura necessaria come un ufficio e il materiale per le cure è indispensabile un capitale iniziale.
- Bisogna chiarire gli aspetti legati alla contabilità. Solide conoscenze di gestione aziendale (contabilità, marketing, ecc) caldamente raccomandate.
- Occorre chiarire la possibilità di sterilizzare il materiale.
- Occorre garantire la reperibilità telefonica.
- Occorre organizzare la propria mobilità.
- Supplenza durante le vacanze o in caso di malattia: il numero RCC è **personale**; attraverso questo numero possono essere fatturate unicamente le prestazioni effettuate dal titolare. Per contro la prescrizione medica va a nome del paziente. I fornitori, le fornitrici di prestazione devono avere un numero RCC valido.
- Il contratto tariffale esclude l'assunzione di infermiere/ diplomate/i e di personale ausiliario. Per contro è ammessa la collaborazione con un'organizzazione Spitex pubblica o privata.
- Chi vuole assumere altre persone deve avere un numero RCC quale organizzazione Spitex, che può essere richiesto direttamente a santésuisse a Lucerna.

SBK-ASI
Associazione svizzera
infermiere e infermieri

Reparto prestazioni

Berna, febbraio 2012